Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La Corte suprema dei Paesi Bassi conferma la legittimità del divieto di allevamento di pellicce, il diritto degli animali incide sul diritto di proprietà e di fare impresa

A cura dell'Avv. Carla Campanaro

La Corte Suprema olandese, con la sentenza del 16 dicembre 2016 n 921 ha confermato la sentenza della Corte di Appello dell'Aia che chiariva la legittimità della Legge sul divieto di allevamento degli animali da pelliccia (con un periodo di transizione fino al 2024) in relazione alla questione della perdita di futuri profitti sollevata dalla Federazione degli allevatori olandesi.
In particolare la Corte è stata chiamata a decidere sul possibile contrasto della legge citata con l'art. 1 EP (articolo posto a tutela della protezione della proprietà), alla luce dei pronunciamenti della Corte CEDU sull'articolo citato, ed in particolare se con l'adozione della Legge in questione fosse stato rispettato un "*fair balance*" tra gli interessi in gioco contrapposti, ovvero il diritto degli animali e quello di proprietà.
Il ricorso alla Corte di Cassazione era stato presentato dalla Federazione olandese allevatori di animali da pelliccia (d'ora innanzi NFE) il cui scopo sociale è quello di difendere gli interessi dell'allevamento di animali da pelliccia in generale, contro lo Stato dei Paesi Bassi, Ministero degli Affari economici, per l'illegittimità della legge in questione e conseguente risarcimento dei danni subiti dalla NFE.
Nel chiarire la legittimità del bando legislativo di tale attività commerciale che prevede, come è noto, la cattività e l'uccisione di migliaia di animali l'anno a scopo di produzione di pelliccia, la Corte di Cassazione tra le altre cose rilevava un dato importante, ovvero la prevedibilità di tale bando, rilevando che "***il divieto di allevare animali da pelliccia per la produzione di pellicce era talmente prevedibile, che già dal 1999, ed in ogni caso dal 2006, e quindi molto tempo prima dell'adozione della Legge, gli allevatori di visoni potevano prepararsi ad un possibile divieto, per esempio diversificando le loro imprese e rendendosi così meno vulnerabili".***
Le istanze sociali che per decenni avevano portato ad un dibattito sulla legittimità di tali pratiche che comportavano la morte di migliaia di animali, erano così ritenute dalla Corte un motivo in più affinchè gli operatori di quel settore ne avessero potuto valutare l'abbandono, in vista di un più che prevedibile bando futuro.

L'iter della legge olandese di bando degli allevamenti di pelliccia

Il 1 luglio 1999 la Camera dei Deputati accoglieva una mozione con cui era chiesto al governo di prendere provvedimenti per vietare l'allevamento commerciale dei visoni. Successivamente ed a seguito di tale mozione, nell'ottobre 2001 veniva presentata alla

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Camera dei Deputati la proposta di legge "*Divieto di allevamento degli animali da pelliccia"* , poi ritirata dopo il cambio di governo nel 2002. Frattanto l' 11 dicembre 2003 l'Organismo nazionale per la commercializzazione di animali da cortile e uova emanava il Regolamento concernente le norme sul benessere dei visoni 2003 (Regolamento PPE) che prevedeva un periodo di transizione fino al 1 gennaio 2014 per consentire agli allevatori di visoni di investire in nuovi beni al fine di adeguare i loro allevamenti alla nuova normativa.
Il 4 ottobre 2006 veniva però presentato un nuovo disegno di legge, che prevedeva il divieto generale di allevare e (far) uccidere animali da pelliccia, fra cui visoni, allo scopo di produrre pellicce, che portava alla Legge sul divieto di allevare animali da pelliccia entrata in vigore il 15 gennaio 2013, ed oggetto del ricorso in Cassazione da parte della Federazione.

La legge sul divieto di allevare animali da pelliccia in territorio olandese
Ai sensi dell'articolo 2 della Legge impugnata, era previsto il divieto di allevare, uccidere o far uccidere animali da pelliccia, dove per "*animale da pelliccia*" si intendeva un animale allevato esclusivamente o principalmente per la produzione di pellicce (art. 1 sub e). In relazione al periodo di transizione delle attività commerciali oggetto del bando, l'art. 4 della Legge stabiliva un periodo fino a gennaio 2024 (cosiddetto periodo di transizione) durante il quale tale divieto non sarebbe stato applicato all'allevatore di visoni in possesso dei requisiti di cui all'art.4, fra cui la condizione di segnalare, in base all'art.3, di essere allevatore di animale da pelliccia il giorno dell'entrata in vigore della Legge. Di tale periodo di transizione non avrebbero potuto usufruire chiunque avesse acquisito un allevamento di animali da pelliccia dopo il 15 gennaio 2013.
Nella Legge erano poi inserite ben tre misure collaterali a supporto dell'implementazione di tale divieto e della categoria professionale oggetto del divieto, ovvero:
(i) l'adozione di un regolamento attuativo a sostegno delle spese sostenute per la demolizione o la ristrutturazione dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia, a seguito del divieto;
(ii) specifiche previsioni nella Legge sull'imposta sul reddito al fine che gli allevatori di animali da pelliccia oggetto del bando potessero reinvestire, esenti da imposte, gli eventuali utili contabili nati da tale chiusura;
(iii) uno scivolo pensionistico per venire incontro ai disagi degli allevatori di animali da pelliccia più anziani.

La sentenza della Corte di Appello conferma la legittimità del bando
La Corte d'Appello dell'Aia il 9 settembre 2014 e 10 novembre 2015 rigettava il ricorso presentato dalla NFE chiarendo i limiti del concetto di proprietà a favore di interventi legislativi ad esso inerenti.
Era così accertato che "***soltanto la proprietà intesa come capacità di fare profitto derivante da mezzi di produzione esistenti e goodwill (come un'anagrafica clienti) può rientrare nel concetto di proprietà tutelato sensi dell'art. 1 EP, mentre i futuri profitti che gli allevatori di visoni avrebbero sperato di realizzare con i loro mezzi di produzione ne sono esclusi, perché ancora non realizzati ne esigibili***."

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

La Legge quindi non intaccava in alcun modo la proprietà degli allevatori di visioni, ma si limitava a disciplinare attività future. Nello specifico, la Corte chiariva come la proprietà tutelata in ambito nazionale è quella degli allevatori di visoni soltanto in quanto costituite da terreni, fabbricati commerciali, inventario, stock di pellicce in generale e di pellicce di visone, non in quanto futuri profitti. Inoltre, la finalità del periodo di transizione sarebbe stata proprio quella di consentire agli allevatori di visoni di proseguire nelle loro attività e fare profitti e di rientrare gli investimenti fatti in beni a favore del benessere degli animali conforme il Regolamento PPE, e nello stesso tempo di fungere da risarcimento danni.
Pertanto, in relazione alle misure di *fair balance* e bilanciamento di interessi, tale periodo andava certamente considerato come un fattore di riduzione del danno e di contemperazione degli interessi in gioco.
Inoltre, la Corte di Appello sottolineava come le misure collaterali previste dalla Legge fossero un importante strumento a sostegno della sua legittimità, essendo stabilito un *fair balance* fra gli interessi di protezione degli animali perseguiti dalla Legge, e quelli rivendicati dagli allevatori di visoni.
Inoltre, la Corte rilevava come un tale divieto fosse del tutto prevedibile e quindi la NFE poteva già adeguarsi da tempo in proposito. Infatti, dal 1999 (da quando fu accolta la prima mozione sul tema), ed in ogni caso, a partire dalla presentazione del disegno di legge nel 2006, gli allevatori di visoni, secondo la Corte di Appello, ben avrebbero potuto tenere conto del possibile futuro divieto di allevare visoni, circostanza quindi del tutto prevedibile. Visto il lungo termine che essi hanno avuto a disposizione, fino al 15 gennaio 2013, - ed avranno ancora fino al 1 gennaio 2024 –, per adeguarsi ai nuovi sviluppi, avrebbero quindi potuto riconvertirsi in altri settori.
Secondo il Collegio olandese, il periodo di transizione della durata di quasi undici anni consentiva agli allevatori di visoni di rientrare in gran parte gli investimenti effettuati e di continuare la loro attività commerciale ancora per un certo lasso di tempo realizzando profitto.
Per tutti questi motivi la Corte d'Appello concludeva che per quanto concerne la violazione del diritto di proprietà degli allevatori di visoni era rispettato il principio della proporzionalità ed il *fair balance.*

La decisione della Corte di Cassazione olandese, il divieto di allevamento di pellicce è legittimo (oltre che prevedibile)

Tra i motivi di ricorso, il principale era quello incentrato sui limiti del concetto di proprietà difeso dalla normativa olandese, su cui appunto il legislatore nazionale non poteva andare ad incidere.
La NFE riteneva che la Corte d'Appello avesse male interpretato l'art. 1 EP sul diritto di proprietà associato all'art. 14 della CEDU, cui andava assegnato un campo di applicazione più ampio. In particolare secondo i ricorrenti la giurisdizione della Corte EDU lasciava spazio ad un approccio secondo il quale il valore reale (del *goodwill*) di una impresa, fondato sulla sua capacità concreta di poter realizzare nel futuro un probabile profitto netto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1 EP.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Sul punto la Corte di Cassazione olandese chiarisce come secondo una giurisprudenza assodata della Corte EDU il *goodwill* può essere inteso come proprietà ai sensi dell'art. 1 EP, ma i futuri profitti vanno considerati tali soltanto se già realizzati, oppure se esigibili in virtù di accordi giuridicamente vincolanti, non bastando un generico richiamo a futuri profitti, e dunque il giudizio della Corte d'Appello era in linea con la giurisprudenza rilevante della Corte EDU.
La Corte di Cassazione chiarisce inoltre che la Legge produce una "**regolazione della proprietà, e non una privazione di essa"**, dunque non si tratta di un'espropriazione *de facto* come lamentato dalla NFE. Secondo la giurisprudenza della CEDU, per stabilire il verificarsi di quest'ultima, è necessario esaminare l'impatto reale che la misura impugnata produce sull'impresa nel suo complesso; se la misura porta alla chiusura dell'impresa, lasciando tuttavia nello stesso tempo all'avente diritto qualche interesse economico, oppure una possibilità di sfruttare in modo utile (gli attivi del) l'impresa, allora non va considerato come espropriazione *de facto*.
L'esistenza poi di un periodo di transizione, che permetta al proprietario colpito da una misura a ridurre il suo danno, conferma la sussistenza di un giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico interesse da un lato, in questo caso legate alle protezione degli animali. e la protezione dei diritti individuali dall'altro.
In ultimo, nel confermare la legittimità della Legge e del bando ad essa sottesa, la Corte torna sulla prevedibilità del bando, che quindi gli operatori dovevano considerare al fine di iniziare la riconversione prima ancora che si addivenisse al prevedibile divieto generale, stabilendo che "***Il divieto di allevare animali da pelliccia per la produzione di pellicce era talmente prevedibile, che già dal 1999, ed in ogni caso dal 2006, e quindi molto tempo prima dell'adozione della Legge, gli allevatori di visoni potevano prepararsi ad un possibile divieto, per esempio diversificando le loro imprese e rendendosi così meno vulnerabili Dalla data dell'adozione della Legge, il 15 gennaio 2013, gli allevatori di visoni hanno avuto a disposizione un lungo periodo di transizione di quasi undici anni, in cui possono rientrare gli investimenti obbligatori effettuati a favore del benessere degli animali, proseguendo nelle loro attività e facendo profitto per un certo lasso di tempone che per di più sono state emanate delle misure collaterali che in certi casi possono valere come un risarcimento di danno"***

Carla Campanaro

Pubblicato il 5 maggio 2017

In calce il testo integrale della sentenza

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ECLI:NL:HR:2016:2888
Organo giurisdizionale Corte Suprema
Data della sentenza 16-12-2016
Data pubblicazione 16-12-2016
Numero della causa 16/00921
Riferimenti formali Conclusioni: ECLI:NL:PHR:2016:898, Contrario
In cassazione avverso la sentenza: ECLI:NL:GHDHA:2015:3025,
Ratifica/conferma
Diritto Diritto civile
Caratteristiche particolari Cassazione
Indicazione del contenuto Atto illecito dello stato. L'adozione della Legge sul divieto di allevamento degli animali da pelliccia (con un periodo di transizione fino al 2024) è un atto illecito? La perdita di futuri profitti; contrasto con l'art. 1 EP (protezione della proprietà)? L'importanza della giurisdizione della Corte EDU per i chiarimenti sull'art. 1 EP da parte del giudice nazionale. La regolazione della proprietà; è stato rispettato un *fair balance*? Offerta degli elementi di prova.
Siti Rechtspraak.nl

Pronunciamento

16 dicembre 2016
Primo Consiglio
16/00921
LZ/EE

Corte Suprema dei Paesi Bassi
Sentenza

sul ricorso proposto da

1.L'associazione NEDERLANDSE FEDERATIE VAN EDELPELSDIERENHOUDERS ***(****Federazione olandese allevatori di animali da pelliccia),* **con sede a Nederasselt,**
2.a (ricorrente 2.a)
con sede a (luogo della sede)
2.b. (ricorrente 2.b)
con sede a (luogo della sede)
3.a (ricorrente 3.a)
residente a (luogo di residenza)
3.b (ricorrente 3.b)
residente a (luogo di residenza)
4.(ricorrente 4)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

con sede a (luogo della sede)
5.a (ricorrente 5.a)
con sede a (luogo della sede)
5.b (ricorrente 5.b)
con sede a (luogo della sede)
6.a (ricorrente 6.a)
con sede a (luogo della sede)
6.b (ricorrente 6.b)
con sede a (luogo della sede)
6.c. (ricorrente 6.c)
con sede a (luogo della sede)
6.d. (ricorrente 6.d)
con sede a (luogo della sede)
6.e. (ricorrente 6.e)
con sede a (luogo della sede)
7.a (ricorrente 7.a)
con sede a (luogo della sede)
7.b (ricorrente 7.b)
residente a (luogo di residenza)
7.c (ricorrente 7.c)
residente a (luogo di residenza)
7.d (ricorrente 7.d)
con sede a (luogo della sede)
7.e (ricorrente 7.e)
con sede a (luogo della sede)
8.a (ricorrente 8.a)
residente a (luogo di residenza)
8.b (ricorrente 8.b)
residente a (luogo di residenza)
8.c (ricorrente 8.c)
residente a (luogo di residenza)
8.d (ricorrente 8.d)
con sede a (luogo della sede)
8.e (ricorrente 8.e)
con sede a (luogo della sede)

RICORRENTI per cassazione
difensore: avv. F.E. Vermeulen

c o n t r o

LO STATO DEI PAESI BASSI (Ministero degli Affari Economici)
con sede all'Aia,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

INTIMATO

difensore: avv. M.W.Scheltema

Le parti vengono di seguito denominate NFE c.s. e lo Stato

1. I gradi del processo nel giudizio di merito

Per il percorso del processo nei gradi di giudizio di merito, la Corte Suprema fa riferimento ai seguenti atti:

a. le sentenze della causa C/09/443613/HA ZA 13/611 del Tribunale dell'Aia del 4 settembre 2013, del 21 maggio 2014 e del 18 giugno 2014.

b. le sentenze delle cause numero 200, 150, 279/01 e 200.152.339/01 della Corte d'Appello dell'Aia del 9 settembre 2014 e 10 novembre 2015.

Le sentenze della Corte d'Appello sono allegate alla presente sentenza.

2. Il processo in cassazione

La NFE c.s. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 10 novembre 2015. L'atto di citazione è allegato alla presente sentenza e ne fa parte integrale.

Lo Stato ha concluso per il rigetto del ricorso.

La controversia è stata illustrata oralmente e per iscritto alle parti, alla NFE c.s. anche dal dott. B.F.L.M. Schim.

La conclusione dell'Avvocato-Generale P. Vlas è favorevole alla cassazione della sentenza impugnata e al rinvio.

L'avvocato della NFE c.s. e l'avvocato dello Stato hanno risposto a tale conclusione, entrambi con lettera del 23 settembre 2016.

3. Valutazione del ricorso

3.1.In cassazione vengono premessi i seguenti fatti:

(i) Come risulta dallo Statuto della NFE, lo scopo sociale dell'associazione è quello di difendere gli interessi dell'allevamento di animali da pelliccia in generale, nonché gli interessi dei singoli soci allevatori. I Nertsenhouders (con la maiuscola – *Ass. Allevatori di visoni*), fra i ricorrenti nel presente processo, sono allevatori di visoni per la produzione commerciale di pellicce e fanno parte di un'associazione più ampia comprendente tutti gli allevatori di visoni nei Paesi Bassi, i cui interessi vengono difesi dalla NFE.

(ii) Il 1 luglio 1999 la Camera dei Deputati ha accolta la mozione Swildens-Rozendaal c.s. , con la quale veniva chiesto al governo di prendere provvedimenti onde porre fine all'allevamento commerciale dei visoni. La proposta di legge "Divieto di allevamento degli animali da pelliccia" presentata alla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2001 a seguito della suddetta mozione, fu ritirata dopo il cambio di governo nel 2002.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

(iii) L' 11 dicembre 2003 il Productschap Pluimvee en Eieren (*organismo nazionale per la commercializzazione di animali da cortile e uova)* ha emanato il Regolamento concernente le norme sul benessere dei visoni 2003 (di seguito denominato Regolamento PPE). Tale Regolamento prevedeva un periodo di transizione fino al 1 gennaio 2014 per consentire agli allevatori di visoni di investire in nuovi beni al fine di adeguare i loro allevamenti alla nuova normativa.

(iv) Il 4 ottobre 2006 il deputato Van Velzen presentò un disegno di legge, che prevedeva il divieto generale di allevare e (far) uccidere animali da pelliccia, fra cui visoni, allo scopo di produrre pellicce.
Questo disegno di legge ha portato alla Legge sul divieto di allevare animali da pelliccia (di seguito denominata la Legge) La Legge è entrata in vigore il 15 gennaio 2013.

(v) Ai sensi della Legge, per "animale da pelliccia" si intende un animale allevato esclusivamente o principalmente per la produzione di pellicce (art. 1 sub e). L'art. 2 della Legge prevede il divieto di allevare, uccidere o far uccidere animali da pelliccia. L'art. 4 della Legge stabilisce un periodo fino a gennaio 2024 (di seguito denominato periodo di transizione) durante il quale tale divieto non verrà applicato all'allevatore di visoni che soddisfi alle condizioni riportate all'art.4, fra cui la condizione di segnalare, in base all'art.3, di essere allevatore di animale da pelliccia il giorno dell'entrata in vigore della Legge. Del periodo di transizione non potrà usufruire chi acquisisce un allevamento di animali da pelliccia dopo il 15 gennaio 2013, salva la circostanza particolare di cui all'art. 3 comma 4 della Legge.
Tale circostanza, in breve, si verifica nel caso in cui l'allevatore cedente subisca grosse perdite economiche, poiché (i) improvvisamente inabile, (ii) il suo allevamento di animali da pelliccia fa parte di una comunione di beni da dividere e monetizzare, oppure (iii) abbia raggiunto l'età di 65 anni.

(vi) Nella Legge sono state inserite tre misure collaterali (di seguito denominate misure collaterali), e precisamente (i) l'adozione di un regolamento attuativo con lo scopo di venire incontro alle spese sostenute per la demolizione o la ristrutturazione dei fabbricati adibiti all'allevamento professionale di animali da pelliccia, che hanno perduto la loro funzione a seguito del divieto di cui all'art.2. (ii) modifica del regolamento in materia di reinvestimento delle riserve, contenuto all'interno della Legge sull'imposta sul reddito 2001, in modo che gli allevatori di animali da pelliccia, costretti a chiudere le loro imprese, possano reinvestire, esenti da imposte, gli eventuali utili contabili nati da tale chiusura, e (iii) uno scivolo pensionistico per venire incontro ai disagi degli allevatori di animali da pelliccia più anziani.

3.2.1.Nella presente controversia la NFE c.s. chiede che la Legge venga dichiarata illegittima, o almeno inefficace, e che lo Stato venga ritenuto colpevole per attività illecita e responsabile dei conseguenti danni subiti dai Nertsenhouders, il cui ammontare è da

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

stabilire in dettaglio in base allo stato di fatto delle aziende. Per quanto di interesse in cassazione, viene posto a fondamento del ricorso che lo Stato, nell'adottare la Legge, abbia violato il diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) (di seguito denominato 1 EP)
Il Tribunale ha accolto il ricorso.

3.2.2. La Corte d'Appello ha annullato la sentenza del Tribunale, e rigettato il ricorso presentato dalla NFE c.s.. Per quanto di interesse in cassazione, le motivazioni, in sintesi, erano le seguenti:
Soltanto la proprietà intesa come capacità di fare profitto derivante da mezzi di produzione esistenti e *goodwill* (come un'anagrafica clienti) può rientrare nel concetto di proprietà ai sensi dell'art. 1 EP.
I futuri profitti che gli allevatori di visoni sperano di poter realizzare con i loro mezzi di produzione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.1 EP, perché ancora non realizzati ne esigibili in virtù di accordi giuridicamente vincolanti. La Legge non intacca il valore del *goodwill* delle imprese dei Nertsenhouders, dal momento che gli stessi non hanno motivato, o motivato in maniera insufficiente, in che cosa consista effettivamente tale *goodwill*, facendo soltanto riferimento a futuri profitti che non sono tutelati dall'art. 1 EP. Pertanto, nell'ambito dell'applicabilità dell'art.1 EP, la Corte d'Appello tiene conto delle proprietà degli allevatori di visoni soltanto in quanto costituite da terreni, fabbricati commerciali, inventario, stock di pellicce in generale e di pellicce di visone (paragrafo 2.4 – 2.9)

La finalità del periodo di transizione è quella di consentire agli allevatori di visoni di rientrare gli investimenti fatti in beni a favore del benessere degli animali conforme il Regolamento PPE, e nello stesso tempo di fungere da risarcimento danni.
Solo nel caso in cui venisse accertato che proseguire ad allevare visoni durante il periodo di transizione non porterebbe alcun vantaggio rispetto ad una situazione di divieto immediato anche per gli allevatori di visoni, - il che potrebbe verificarsi solo se non venisse realizzato alcun guadagno durante tale periodo- il periodo di transizione non andrebbe considerato come risarcimento danni. Tal caso, però, non si sta verificando (paragrafo. 3.1 – 3.3)
Durante il periodo di transizione, o almeno durante la maggior parte di esso, gli allevatori di visoni potranno proseguire nelle loro attività e fare profitti. Pertanto, in risposta alla domanda se sono state adottate delle misure di *fair balance* (paragrafo 3.6 – 3.17), tale periodo va considerato come un fattore di riduzione del danno.

Sempre in risposta alla stessa domanda è necessario prendere in considerazione tutte le circostanze del caso. Le misure collaterali pertanto non vanno trascurate. (paragrafo 3.18 – 3.20).
In risposta alla domanda se la Legge come tale (quindi indipendentemente dalla situazione dei singoli Nertsenhouders) abbia saputo stabilire un *fair balance* fra gli interessi che persegue la Legge, e quelli rivendicati dagli allevatori di visoni, la Corte

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

d'Appello parte dal punto di vista che la Legge incide soltanto sulla proprietà dei mezzi materiali di produzione. Riguardo al *goodwill* non sono state avanzate delle valide motivazioni, e gli utili futuri che gli allevatori di visoni sperano di realizzare, non rientrano nella tutela dell'art. 1 EP (paragrafo 4.1.)

Dal 1999 (da quando fu accolta la mozione Swildens-Rozendaal), ed in ogni caso, a partire dalla presentazione del disegno di legge nel 2006, gli allevatori di visoni avrebbero potuto tenere conto del possibile futuro divieto di allevare visoni. Visto il lungo termine che essi hanno avuto a disposizione, fino al 15 gennaio 2013, - ed avranno ancora fino al 1 gennaio 2024 –, per adeguarsi ai nuovi sviluppi, avrebbero potuto riconvertirsi in altri settori.
Il periodo di transizione della durata di quasi undici anni consente agli allevatori di visoni di rientrare in gran parte gli investimenti effettuati in osservanza del Regolamento PPE, e di continuare la loro attività commerciale ancora per un certo lasso di tempo realizzando profitto.
Inoltre ci sono le misure collaterali che potrebbero, in certi casi, portare ad un risarcimento danni.
La Corte d'Appello conclude che per quanto concerne la violazione del diritto di proprietà degli allevatori di visoni viene rispettato il principio della proporzionalità e che, nel complesso, non manca un *fair balance.*
Più in particolare non è stato accertato il verificarsi di circostanze in cui i danni individuali subiti dagli allevatori di visoni fossero eccessivi.(paragrafo 4.2. - 4.8.)
Spetta ai (singoli) Nertsenhouders stabilire con valide motivazioni gli oneri individuali eccessivi a carico dei singoli casi. Non sono stati forniti dati a riguardo, o almeno, non in modo sufficiente. I dati sulla redditività e la situazione patrimoniale dei singoli Nertsenhouders mancano completamente. (paragrafo 4.9.)
In merito all'appello incidentale (condizionato) della NFE, la Corte d'Appello ha espresso il suo giudizio, affermando, in sintesi, che la Legge prevede la regolazione della proprietà e non l'espropriazione, considerato che anche dopo il 1 gennaio 2024 persiste la possibilità di utilizzare i mezzi di produzione in modo alternativo, non essendo stati privati da ogni loro valore. Che l'impresa in sé come allevamento di visoni non potrà proseguire a produrre, non è rilevante.
(paragrafo 5.1-5.4)

3.3.1. La parte 1 del ricorso è diretta contro il giudizio della Corte d'Appello (paragrafo 2.4 – 2.9 e paragrafo 4.1.) che ritiene che il valore di una impresa o il *goodwill*, per quanto basato sul raggiungimento di futuri profitti, non rientri nel campo di applicazione dell'art. 1 EP.
Il paragrafo 1.1 partendo dal presupposto che la Corte d'Appello abbia interpretato correttamente la giurisdizione della Corte EDU (il che viene contestato nel paragrafo 1.2.) sostiene che il giudizio della Corte d'Appello, tuttavia, entra in conflitto con l'art. 1 EP associato all'art. 14 della CEDU. Si ritiene che la Corte Suprema dovrebbe assegnare all'art. 1 EP un campo di applicazione più ampio di quello attribuito dalla Corte EDU, in

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

conformità con le interpretazioni prevalenti e la prassi corrente nell'ambito del diritto internazionale sugli investimenti.
Il paragrafo 1.2.1 sostiene in modo sussidiario, che la Corte d'Appello ha misconosciuto che la giurisdizione della Corte EDU lascia spazio ad un approccio secondo il quale il valore reale (del *goodwill*) di una impresa, fondato sulla sua capacità concreta di poter realizzare nel futuro un probabile profitto netto, rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1 EP.
Pertanto il *goodwill* non dovrebbe essere lasciato fuori considerazione, se, come in questo caso, tale *goodwill* è fondato sulla capacità di generare nel futuro profitti sufficientemente sicuri e definibili, conferendo alle imprese un valore effettivo e certo, che con il presente provvedimento dello stato, viene colpito.

3.3.2. Secondo una giurisprudenza assodata della Corte EDU il *goodwill,* in determinate circostanze, può essere inteso come proprietà ai sensi dell'art. 1 EP, tuttavia i futuri profitti vanno considerati tali soltanto se già realizzati, oppure se esigibili in virtù di accordi giuridicamente vincolanti (cf. la recente sentenza della Corte EDU del 21 aprile 2016 n. 32913/03 (Topallay/Albania) paragrafo 88). Ciò comporta che il *goodwill* o il valore di una impresa, non può rientrare nel concetto di proprietà ai sensi dell'art.1 EP qualora tale *goodwill* o valore consiste in un richiamo a futuri profitti (ved. Corte EDU 25 gennaio 2000, n. 37683/97 (Ian Edgar (Liverpool) Ltd./Regno Unito) e Corte EDU 13 marzo 2012, n. 23780/08, ECLI:NL:XX:2012:BX1155
(Malik/Regno Unito).

Nelle sentenze della Corte EDU in cui il concetto di *goodwill* è stato inteso come (parte di) proprietà, venivano trattati dei casi dove il *goodwill* derivava da una licenza effettiva, (cf. Corte EDU 7 luglio 1989, n. 10873/84 (Tre Traktörer Aktiebolag /Svezia) e Corte EDU 18 febbraio 1991, n. 12033/86 (Fredin/Svezia)) oppure da un giro esistente di clienti o pazienti (cf Corte EDU 26 giugno 1986, nn. 8543/79, 8674/79 e 8635/79, ECLI:NL:XX:1986:AC9450, NJ 1987/581 (Van Marie ed altri/Paesi Bassi) e la soprannominata causa Malik/Regno Unito). Inoltre, nella controversia Wendenburg/Germania (Corte EDU 6 febbraio 2003, n. 71630/01) l'art. 1 EP viene ritenuto applicabile su "Law practices and their clientele"; tale applicabilità derivava, secondo il parere della Corte EDU, dal fatto che in base ad un privilegio legale esistente (il diritto esclusivo di avvocati di procedere davanti a tribunali tedeschi), era nata una "legitimate expectation' *(legittima aspettativa)* di poter realizzare tali profitti: "When dealing with the protection of privileges accorded by law, the Convention is applicable where such privileges lead to a legitimate expectation of acquiring certain possessions".

Alla luce di quanto sopra esposto il giudizio della Corte d'Appello non dimostra di misconoscere la giurisprudenza rilevante della Corte EDU in merito al campo di applicazione dell'art. 1 EP. La Corte d'Appello ha, infatti, affermato che la NFE c.s. incentra il valore del *goodwill* delle loro imprese quasi completamente, se non

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

esclusivamente, sui profitti futuri che sperano di realizzare dopo il 15 gennaio 2013 (paragrafo 2.7.) e no sulle caratteristiche esistenti o realizzazioni ('assets') delle loro imprese, come un'anagrafica clienti. A tale proposito la Corte d'Appello ha tenuto conto della dichiarazione fatta a nome della NFE c.s. che il 99% delle loro pellicce prodotte vengono vendute nelle fiere (paragrafo 2.8 e 3.11) Pertanto, le argomentazioni del paragrafo 1.2.1. sono fallaci.

3.3.3. In virtù dell'art. 93 della Costituzione il giudice olandese deve applicare le disposizioni vincolanti della CEDU. Ne consegue che egli è tenuto a fornire chiarimenti in merito a suddette disposizioni, ben inteso che la ripartizione di competenze fra il giudice nazionale e la Corte EDU preveda che il giudice nazionale, nel fornire tali chiaramenti, deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU. Sebbene l'art. 53 della CEDU conceda libertà agli Stati firmatari di garantire ulteriore tutela rispetto a quella stabilita dalle norme della CEDU, gli articoli 94 e 120 della Costituzione attribuiscono formalmente al giudice olandese la facoltà di disapplicazione (delle disposizioni) di una legge interna esclusivamente nel caso in cui ci fosse incompatibilità con le disposizioni vincolanti di convenzioni e delibere di organizzazioni internazionali. Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, tale incompatibilità nel caso in esame non va presa in considerazione, in quanto basata sulle interpretazioni di un giudice nazionale (olandese) in merito al concetto di proprietà ai sensi dell'art.1 EP in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU al riguardo (cf HR 10 agosto 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3598, NJ 2002/278 e HR 22 novembre 2013, ECLI:NL:HR:2013:1211, BNB 2014/30.
Secondo quanto menzionato prima al punto 3.3.2. , nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU viene affermato che i futuri profitti possono essere considerati come proprietà ai sensi dell'art. 1 EP soltanto qualora già realizzati o esigibili in virtù di accordi giuridicamente vincolanti.
Contrariamente a quanto viene sostenuto al punto 1.1.3. la distinzione fra i futuri profitti che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.1 EP , e le forme di proprietà che invece ne rientrano, non è in sé arbitraria, né produce una forma di discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU. La distinzione, infatti, contrariamente a quanto viene sostenuto al suddetto punto 1.1.3, non dipende dalla natura o dalla struttura organizzativa di una impresa, ma deriva dallo spirito dell'art. 1 EP che mira a tutelare i diritti di proprietà esistenti, e non la possibilità di acquisire tali diritti nel futuro.
Altresì l'appello del punto 1.1.4. alle “interpretazioni prevalenti e la prassi corrente nell'ambito del diritto internazionale sugli investimenti” non porta alcun vantaggio alla rivendicazioni della NFE c.s. A prescindere dal fatto che il richiamo ai principi generali del diritto internazionale riportato nell'art. 1 EP si riferisca soltanto alla privazione di proprietà, concetto non pertinente nel caso in esame (ved. sotto al punto 3.4.), l'appello ai suddetti principi compete esclusivamente alle persone che non abbiano la nazionalità dello stato firmatario che emana la misura. (cf EHRM 21 febbraio 1986, n. 8793/79 (James e a. /Regno Unito)) La NFE c.s. non ha affermato di possedere i requisiti necessari per appellarsi ai suddetti principi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Da quanto sopra esposto, le argomentazioni del punto 1.1 sono infondate.

3.4.1. La parte 2 del ricorso è diretta contro il giudizio della Corte d'Appello (paragrafo 5.3.) che ritiene che la Legge produce una regolazione della proprietà, e non una privazione di essa. Nel ricorso viene ribadito tra l'altro, che, se l'impresa in sé rientri nella la tutela dell'art.1 EP, una disposizione mirante alla sua chiusura totale, cioè, all'impossibilità di continuare qualsiasi attività produttiva presso la sede di produzione o altrove, dovrebbe essere considerata come un'espropriazione *de facto*. L'approccio seguito dalla Corte d'Appello, che terrebbe conto soltanto del valore residuo dei singoli attivi non sarebbe (pertanto) corretto.

3.4.2. Secondo la giurisdizione consolidata della Corte EDU per privazione della proprietà ai sensi dell'art.1 EP si intende non soltanto l'espropriazione formale, ma anche l'espropriazione *de facto*.
Per stabilire il verificarsi di quest'ultima, è necessario esaminare l'impatto reale che la misura impugnata produce sull'impresa nel suo complesso; se la misura porta alla chiusura dell'impresa, lasciando tuttavia nello stesso tempo all'avente diritto qualche interesse economico, oppure una possibilità di sfruttare in modo utile (gli attivi del) l'impresa, allora non va considerato come espropriazione *de facto* (ved. tra l'altro le cause soprannominate al punto 3.3.2. Tre Traktörer Aktiebolag/Svezia e Fredin/Svezia).
La Corte d'Appello ha stabilito che i beni aziendali materiali di cui dispongono gli allevatori di visoni, mantengono il loro valore, rimangono di loro proprietà, e possono essere monetizzati da essi.
Alla luce di questa constatazione, la Corte d'Appello, nel ritenere che la misura impugnata non produce un'espropriazione *de facto*, non dimostra di applicare erroneamente la legge. Ciò vale anche nel caso in cui, come ha affermato la NFE c.s. , la maggior parte degli allevatori di visoni non avrà la possibilità concreta di avviare un'altra impresa presso la sede già esistente. Pertanto la lamentela è infondata.

3.5.1. I paragrafi 3.2 e 3.3. riportano tra l'altro la lamentela che la Corte d'Appello, nel verificare se la legge impugnata soddisfi ai requisiti di un *fair balance* , non abbia riconosciuto che nel periodo di transizione tutti gli investimenti effettuati debbano ritornare, e non soltanto quelli obbligatori previsti dal Regolamento PPE. Secondo quanto menzionato nei suddetti paragrafi, a prescindere dal danno del *goodwill* e degli investimenti obbligatori previsti dal Regolamento PPE, la Legge produrrebbe una notevole perdita finanziaria, che non verrebbe compensata un alcun modo. Si lamenta che la Corte d'Appello a tal riguardo abbia omesso di esaminare la coerenza della Legge con il requisito di proporzionalità dell'art. 1 EP, alla luce delle soprannominate ed altre circostanze rilevanti, fra cui gli effetti dannosi del periodo di transizione.

3.5.2. Tali lamentele sono infondate. L'esistenza di un periodo di transizione, che permetta al proprietario colpito da una misura a ridurre il suo danno, è una circostanza a favore del giudizio che sia stato raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze del pubblico interesse

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

da un lato, e la protezione dei diritti individuali dall'altro. (cf EHRM 13 gennaio 2015, n. 65681/13, ECLI:NL:XX:2015:201, JB 2015/82 (Vékony/ Ungheria)). Pertanto la Corte d'Appello ha esaminato a buon diritto se il periodo di transizione possa fornire agli allevatori di visoni delle adeguate opportunità per ridurre il danno subito. Stabilendo che tale periodo abbia effettivamente la funzione di riduzione del danno, la Corte d'Appello ha tenuto conto anche degli effetti negativi che si possano verificare già durante tale periodo. (paragrafo 3.3 e 3.8)

Inoltre la Corte d'Appello ha affermato

– che il divieto di allevare animali da pelliccia per la produzione di pellicce era talmente prevedibile, che già dal 1999, ed in ogni caso dal 2006, e quindi molto tempo prima dell'adozione della Legge, gli allevatori di visoni potevano prepararsi ad un possibile divieto, per esempio diversificando le loro imprese e rendendosi così meno vulnerabili;

– che dalla data dell'adozione della Legge, il 15 gennaio 2013, gli allevatori di visoni hanno avuto a disposizione un lungo periodo di transizione di quasi undici anni, in cui possono rientrare gli investimenti obbligatori effettuati a favore del benessere degli animali, proseguendo nelle loro attività e facendo profitto per un certo lasso di tempo.

– e che per di più sono state emanate delle misure collaterali che in certi casi possono valere come un risarcimento di danno.

Le suddette constatazioni poste a fondamento del giudizio della Corte d'Appello, che la Legge soddisfi al requisito di proporzionalità, confermano la corretta interpretazione delle norme del diritto. Le restanti lamentele non tengono conto del fatto che in cassazione l'accertamento dei vizi sul merito è limitato, e che non c'è posto per un riesame degli interessi posti in causa. I giudizi della Corte d'Appello impugnati dai ricorrenti, sono sufficientemente e adeguatamente motivati.

3.6.1.Il paragrafo 4.4. riporta la lamentela che alla NFE c.s. ingiustamente non sarebbe stato consentito presentare degli elementi di prova prodotti da testimoni, a sostegno della loro tesi che per gli allevatori di visoni, fra cui i Nertsenhouders, il periodo di transizione non produrrebbe una riduzione del danno, e che alla scadenza di tale periodo non ci sarebbero concrete possibilità alternative per i Nertsenhouders, né per l'attività di allevamento di visoni in generale.

3.6.2. Nel paragrafo 4.9. la Corte d'Appello ha ritenuto che, per quanto la NFE c.s. ha voluto dimostrare il peso eccessivo dell'onere individuale a carico dei (singoli ricorrenti) Nertsenhouders, la documentazione in merito era insufficiente. Tale giudizio non è stato impugnato in cassazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Perciò la Corte d'Appello non era tenuta ad accettare l'offerta degli elementi di prova della NFE c.s.
a tal riguardo.

Per quanto riguarda le argomentazioni della NFE c.s. che sostengono che il settore nel suo complesso abbia dovuto subire un carico individuale eccessivo, la Corte d'Appello ha inserito nel paragrafo 3.1.- 4.8. il suo giudizio a riguardo. Le tesi della NFE c.s. erano supportate in particolare da relazioni di esperti, contenenti dati specifici e dettagliati e calcoli riguardanti il settore nel suo complesso. Alla luce di questi dati la Corte d'Appello ha evidentemente giudicato che le prove presentate dalla NFE c.s. , in quanto pertinenti al settore nel suo complesso, si riferivano ad ulteriori elementi di prova forniti da esperti. Tale giudizio non è incomprensibile, considerando la natura e la tematica degli elementi di prove (ved. la versione dell'Avvocato generale nella conclusione sotto punto 2.56) Alla Corte d'Appello era consentito a non prenderle in considerazione.
Pertanto quanto asserito nel paragrafo è infondato

Nemmeno le restanti lamentele del ricorso possono condurre alla cassazione. Visto l'art. 81 comma 1 RO (*legge sulla organizzazione giudiziaria)* non è necessario fornire motivazioni in merito, dal momento che le risposte a tali lamentele non sono rilevanti per l'interpretazione uniforme delle norme di diritto, né per l'evoluzione della giurisdizione.

4. Decisione
La Corte Suprema:

rigetta il ricorso;

condanna la NFE c.s. al pagamento delle spese del processo fino a questo giudizio a favore dello
Stato, liquidate in Euro 856,34 per esborsi e Euro 2.200 per onorari.

La presente sentenza è stata emessa dal vicepresidente E.J. Numann nel ruolo di presidente, e dai
consiglieri C.A. Streefkerk, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en C.E. Du Perron, e pronunciata pubblicamente dal consigliere G. de Groot in data 16 dicembre 2016.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)